

Tabella - Schema di calcolo del compenso e dei rimborsi spese

Tabella 1) Schema di calcolo del compenso e dei rimborsi spese degli organismi di composizione, dei liquidatori del patrimonio del debitore e dei professionisti nominati dal Giudice ai sensi del comma 9° dell'art. 15 della Legge 3/2012.

- A. **Compenso dell'organismo / del liquidatore del patrimonio / del professionista o società di professionisti nominato/a dal Giudice:**
- 1) una percentuale dell'ammontare dell'attivo realizzato con la liquidazione dei beni oppure di quello accertato** se non c'è la liquidazione dei beni del debitore:
- a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 Euro;
 - b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 Euro fino a 24.340,62 Euro;
 - c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 Euro fino a 40.567,68 Euro;
 - d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 Euro fino a 81.135,38 Euro;
 - e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 Euro fino a 405.676,89 Euro;
 - f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 Euro fino a 811.353,79 Euro;
 - g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 Euro fino a 2.434.061,37 Euro;
 - h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 Euro;

più

2) una percentuale del passivo risultante dall'accordo di composizione o dal piano del consumatore o di quello accertato nella procedura di liquidazione del patrimonio che va dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

3) La somma di queste due voci va ridotta dal 15 al 40% per gli organismi o per il liquidatore del patrimonio, del 40% secco per il professionista o società di professionisti nominata dal Giudice al posto dell'organismo ai sensi del comma 9° dell'art. 15 della Legge 3/2012.

In tal modo si è calcolato **l'importo del COMPENSO UNITARIO** dell'organismo di composizione, del liquidatore del patrimonio, del professionista o società di professionisti nominato/a dal Giudice.

Nel caso in cui **nella stessa procedura si siano succeduti più organismi, liquidatori o professionisti** (o società di professionisti) nominati dal Giudice, **il compenso deve essere ripartito tra loro proporzionalmente** (al valore, riteniamo) dell'attività svolta da ciascuno.

- B. **Al compenso unitario** così calcolato **si aggiungono:**

4) il rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 ed il 15% dell'importo del compenso dell'organismo o del professionista (o società di professionisti) nominato dal Giudice. **Questo rimborso non spetta al liquidatore del patrimonio ;**

5) il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in cui rientrano i costi, cioè gli onorari degli ausiliari (per esempio, i consulenti tecnici) **del gestore della crisi** nominato dall'organismo (spese vive). Riteniamo che questo rimborso spetti anche al liquidatore del patrimonio perché è l'applicazione di un principio generale.

Infine, **l'ammontare complessivo del compenso e del rimborso forfettario delle spese generali** (escluso quindi il rimborso delle spese vive) **non può essere superiore al 5% di quanto è attribuito ai creditori per le procedure di cui alla Legge 3/2012 aventi un passivo superiore a 1.000.000 di Euro ed al 10% del medesimo valore per le procedure aventi un passivo inferiore.** Questa norma non si applica quando il valore totale di quanto è attribuito ai creditori in una di queste procedure è inferiore a 20.000 Euro.